

Legittimità del Comitato di esperti in materia economica e sociale per fronteggiare l'emergenza COVID- 19

(T.a.r. Lazio, Sez. I, dec., 20 aprile 2020, n.2915)

L'istanza cautelare, presentata dal Codacons, di sospensione monocratica del decreto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori, va respinta. Il Codacons ritiene il decreto illegittimo nella parte in cui, tra i membri con esso nominati, non risultano inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei consumatori e degli utenti, nonché dei settori produttivi, delle telecomunicazioni, dell'industria, della tutela della salute, del commercio, dell'agricoltura, dei trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori, ambiente. Va, invero, sottolineato che questo non è irragionevole e, quindi, illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione che riveste l'impugnato provvedimento, la scelta dei membri del Comitato, effettuata valorizzandone l'esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall'emergenza sanitari

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2020, proposto da Codacons (Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Presidente del Consiglio – Prof. Avv. Giuseppe Conte e Dipartimento della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comitato di Esperti nominato con Decreto del 10 Aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Riccardo Ranalli, di Stefano Simontacchi, Fabrizio Starace non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del 10 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, con cui è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori, nella parte in cui, tra i membri con esso nominati, non risultano ivi inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei consumatori e degli utenti, nonché dei settori produttivi, delle telecomunicazioni, dell'industria, della tutela della salute, del commercio, dell'agricoltura, dei trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori, ambiente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi comunque denominati di data ed estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio, non apparendo, *prima facie*, irragionevole e, quindi, illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione che riveste l'impugnato provvedimento, la scelta dei membri del Comitato, effettuata valorizzandone l'esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall'emergenza sanitaria;

Considerato, altresì, che eventuali contributi conoscitivi e propositivi, provenienti da organi rappresentativi dei suddetti interessi, ben potranno essere trasmessi al suddetto Comitato, per arricchirne l'attività consultiva ad esso demandata;

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 aprile 2020.